

600. 75/2022

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
DEPOSITARIO CONCORSUALE
Brescia, ...
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Claudia Melocco

TRIBUNALE DI BRESCIA

**Ricorso per la liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter
e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3**

Nell'interesse di

La sig.ra **Aspesi Roberta** (C.F.: SPS RRT 64C55 L682I),
residente in Desenzano del Garda (BS), via San Zeno 289,
rappresentata, giusta procura allegata ex art. 83 co. 3
cpc, dall'Avv. Fausto Pasotti, C.F.: PSTFTG78E30B157R,
elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Lumezzane (BS), via Padre Kolbe 43 (fax 030/8972092 pec
faustogiovanni.pasotti@brescia.pecavvocati.it)

Premesso che:

1. La sig.ra Aspesi Roberta non potendo far fronte alle obbligazioni assunte con il patrimonio prontamente liquidabile, si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6 comma 2 L.3/2012.
2. Stante la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versa, veniva presentata presso il Tribunale di Brescia, istanza per la nomina del Professionista, ex art. 15, comma 9, l. 3/2012;
3. con provvedimento del 06.05.21, il Dott. Mirco Marchesini veniva nominato quale Professionista facente le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi (OCC);
4. Il ricorrente, trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3, così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, presenta domanda di liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter e seguenti della L. 27 gennaio 201, n. 3. Tale proposta è stata verificata ed attestata dal nominato professionista, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7,1° comma.

I dati riportati corrispondono a quanto reso edotto alla data della presentazione del presente dossier e sono ricostruiti in base alle conoscenze di parte ed alla documentazione allegata. Risultano, pertanto, veritieri e certificati per tempi, luoghi ed importo;

5. La situazione economico patrimoniale e finanziaria della sig.ra Aspesi Roberta è rimasta invariata e la stessa non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi;

6. Il Professionista nominato consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter l. 3/2012, qui allegata;

7. Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012 né ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge;

8. Non risulta aver compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta dai certificati carichi pendenti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia. Tanto è stato altresì verificato dal Professionista nominato mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore.

9. Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovra indebitamento". Difatti, dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che la sig.ra Aspesi Roberta, non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, in quanto la debitoria risulta, come si vedrà dettagliatamente nel paragrafo 3, nitidamente superiore.

E' volontà dunque dell'istante instaurare un procedimento, ai sensi degli artt. 14 ter e seguenti della L. 27 gennaio 201, n. 3.

Tutto ciò premesso, l'istante *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale per essere ammesso alla procedura di **liquidazione del patrimonio, ex art. 14 ter 1.3/2021.**

Requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento ex art. 7

c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c.1

Il ricorrente non si trova in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione ed in particolare, non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge 3/2012, né ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

Anche ai fini della già richiesta esdebitazione, che si rinnoverà al termine della procedura liquidatoria, si ribadisce che la sig.ra Aspesi Roberta non ha compiuto atti in frode ai creditori, nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti, dalla visura catastale e ipotecaria nonché dai certificati carichi pendenti estratti presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Brescia. Tanto è stato verificato dal Professionista nominato, mediante accesso agli atti e interrogazione del debitore

1. Requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento

Sotto il profilo oggettivo, la situazione del ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovra indebitamento", a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati che verremo ad illustrare di seguito, si può agevolmente rilevare che la ricorrente non solo versa in una situazione di incapacità definitiva e non transitoria di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova

anche in una situazione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile.

2. Esposizione della situazione debitoria

La massa debitoria risulta costituita, sostanzialmente, dai seguenti debiti:

Riepilogo situazione debitoria

In conclusione, i debiti totali, così come accertati dal Professionista facente funzioni di O.C.C., ammontano complessivamente ad euro 767.864,24 che andranno ovviamente aggiornati con gli interessi maturandi nelle more dell'approvazione della presente atto.

Si ritiene, inoltre, opportuno evidenziare in questa sede che la ricorrente non ha riportato condanne e/o procedimenti penali pregiudizievoli e/o comunque inerenti ad atti in fronde ai creditori.

Ai fini esemplificativi, si riporta, di seguito, un prospetto con evidenza delle somme residue dovute a ciascun creditore e con calcolo del totale dei debiti gravanti sullo stesso (importi in euro).

Riepilogo Passivo	
Passività in prededuzione:	
Compenso OCC e Gestore OCC	10.284,00
Spese per Trascrizioni immobiliari	1.500,00
Spese per procedura competitiva lotto immob. (IVG e Ass.ne Not.le)	1.500,00
Compenso perito stima immobile	2.000,00
Totale	15.284,00
Passività privilegiate	
Debiti ipotecari	348.107,33
Debiti Agenzia Riscossione di cui:	364.823,90
- Debiti previdenziali 39.649,01	
Totale	712.931,23
Passività chirografarie	
Debiti erariali e verso enti pubblici in genere	-
Debiti verso istituti bancari e finanziari	-

Altri debiti chirografari		-
	Totale	-
TOTALE PASSIVO		728.215,23

Di seguito si riepiloga l'elenco delle attività del debitore, con l'indicazione dei beni ipoteticamente liquidabili/non liquidabili nella successiva eventuale fase di liquidazione di patrimonio (importi in unità di euro).

Riepilogo attivo			
Elenco delle attività	Totale	Di cui liquidabile	Dicui non liquidabile
- Immobili di proprietà	183.000,00	183.000,00	-
- Società "Steelservice Snc" 50% capitale sociale	10.000,00	-	-
			10.000,00
TOTALE ATTIVO	197.000,00	183.000,00	10.000,00

CONCLUSIONI

Facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella Relazione particolareggiata, il ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria tutti i propri beni immobili, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che percepirà per il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione mediante retribuzione mensile, ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Tutto ciò premesso, la ricorrente Aspesi Roberta, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento previsti dagli artt. 14 ter e 9, c.2, 3 L.3/2012

VISTA

la relazione particolareggiata del Professionista nominato, ai sensi dell'art. 14 ter, c.3 L.3/2012;

CHIEDE

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter 1.3/2012 ai sensi dell'art. 14 *quinquies* L. 3/2012, previa apertura della procedura di liquidazione con ogni conseguenziale provvedimento, di volere:

In via principale: disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;

disporre l'interruzione della procedura esecutiva immobiliare in essere; ove non sia stato nominato ex art. 13, comma 1, nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. 1. 3/2012;

- fissare i limiti di cui all'art. 14 *undecies*, comma 5 lett. b) L.3/2012;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- ordinare la consegna e/o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi, ed in particolare la casa di abitazione, dichiarando che il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- ammettere in prededucibilità tutte le spese della procedura così come meglio specificate al paragrafo n.4,2;
- Si richiede, sin d'ora, l'ammissione al beneficio della esdebitazione per i debiti concorsuali che non verranno soddisfatti.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13 del Dpr 30 maggio 2002 n.115 e successive modifiche, in relazione alla materia oggetto del presente ricorso, l'importo del contributo unificato ammonta ad € 98.00.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudicante ove si rivelasse necessario.

Lumezzane (BS), 29 giugno 2022

Con osservanza.

Avv. Fausto Pasotti



Allegati:

Doc. 1, nomina OCC;

Doc. 2, elenco massa creditori con indicazione somme dovute nei diversi gradi di privilegio;

Doc. 3, elenco beni debitore;

Doc. 4, Autocertificazione stato famiglia e residenza;

doc. 5, elenco spese necessarie per sostentamento debitore;

doc. 6, relazione particolareggiata OCC;

doc. 7, esecuzione immobiliare Aspesi Roberta Tribunale Varese;

doc. 8, Certificati carichi pendenti;

PROCURA ALLE LITI

La sig.ra **Aspesi Roberta** (C.F.: SPS RRT 64C55 L682I), residente in Desenzano del Garda (BS), via San Zeno 289, col presente atto dichiara di nominare, ed in effetti

NOMINA


proprio avvocato e rappresentante in giudizio l'**Avv. Fausto Pasotti** (C.F. PSTFTG78E30B157R), con studio in Lumezzane (BS), via Padre Kolbe 43, affinché lo rappresenti e difenda proc. liquidazione patrimonio art. 14 ter L. 3/12 conferendogli ogni più ampio potere di legge ed ogni più ampia facoltà, compresa quella di proporre reclami, impugnazioni, di sottoscrivere precetti, promuovere esecuzioni, incassare somme e rilasciare quietanze, transigere e conciliare anche ai sensi dell'art. 185 c.p.c., e sin d'ora espressamente ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, nonché rinunciare ed accettare rinunce agli atti del giudizio, farsi sostituire, eleggere domicili, nominare procuratori e propri sostituti, rinunciare alla comparizione personale delle parti, riassumere la causa, proseguirla, chiamare terzi in causa, proporre domande riconvenzionali ed azioni cautelari di qualsiasi genere e natura in corso di causa, chiedere ed accettare rendiconti.

Elegge domicilio ai fini del giudizio oggetto dell'incarico qui conferito presso lo studio dell'Avv. Fausto Pasotti, in Lumezzane (BS), via Padre M. Kolbe 43 e prende atto che le notifiche e le comunicazioni relative al procedimento di cui al presente atto potranno pervenire nella casella pec del predetto difensore quale risultante dal RegInde.

Dichiara di essere stato informato/a della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal D.Lgs n. 28/2010 e dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del citato Dlt 28/2010, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nei tempi e modi di Legge, nelle controversie in materia di: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da responsabilità sanitaria e medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi dell'art. 2, co. 7, D. L. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge. Dichiara di essere stato/a reso/a edotto/a circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla conclusione dell'incarico. Dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., di essere stato/a informato/a che i miei dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al presente mandato, autorizzando sin d'ora il rispettivo trattamento.

Lumezzane (BS), *04/07/22*.....



PER AUTENTICA

